G. 30707 Sent. n.27/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30707 del registro di segreteria, nei confronti di:

DELL'ISOLA Vincenzo, nato a Pagani (SA) il 22/08/1964 e residente in Via Federico Rossi, nr. 1, Monza (MB) - C.F. DLLVCN64M22G230Q

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita nella pubblica udienza del 19 dicembre 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Marta Pisani, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Valentina Papa. Nessuno presente per il convenuto non costituito in giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato in data 8 luglio 2024, la Procura regionale citava in giudizio l'odierno convenuto, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 46.434,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Ministero

dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per aver illecitamente percepito emolumenti, quale collaboratore scolastico, in assenza di valido titolo di studio di cui avrebbe falsamente attestato il possesso in sede di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria e nel successivo contratto di lavoro.

Nell'atto di citazione il Procuratore esponeva che l'odierno procedimento originava dall'esposto, presentato in data 17.6.2022 dall'Ufficio scolastico per la Lombardia – Ufficio XIV Varese, in cui veniva data notizia della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. nei confronti di plurimi soggetti – tra cui l'odierno convenuto- relativamente ai procedimenti penali n. 407/2019 mod. 21 e n. 1778/2021 mod. 21 (stralcio del procedimento penale del 2019) pendenti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania aventi ad oggetto la produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici. Le indagini riguardavano, in particolare, le attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate, ove, oltre a essere predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, venivano anche predisposti falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame allo scopo di giustificare le successive richieste di convalida dei titoli da parte dei dirigenti scolastici, nel caso di utilizzo del titolo per l'inserimento in graduatoria.

In base a tali investigazioni emergeva, infatti, che il Sig. DELL'ISOLA Vincenzo rientrava nell'elenco dei diplomati qualificati trasmesso

dall'Istituto Passarelli all'UST di Salerno a maggio 2019 e risultava aver ottenuto la pergamena n. 109539*2012 – come operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina – nella sessione di esami straordinaria di agosto 2013. Il nominativo era regolarmente annotato alle pagine 29 e 30 nr 115 nel registro dei diplomi acquisiti dalla Polizia giudiziaria presso il citato Istituto Scolastico-Professionale.

Tuttavia, i successivi controlli consentivano di appurare che la pergamena nr. 109539*2012 rientrava nello stock dal n. 109516*2012 al 109561*2012 che risultava assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ad altro istituto scolastico, nello specifico all'Istituto Statale "Fortunato" di Angri (doc. 2, all. 3, pag. 23-25 e doc. 4, fasc. della Procura). Risultava anche che al termine dell'a.s. 2012/2013, l'Istituto Passarelli aveva richiesto all'Ufficio Scolastico di Salerno la consegna di nr. 153 diplomi di qualifica, riferiti a tutti coloro che all'esito delle prove avevano conseguito la relativa qualifica nel cui elenco allegato non figurava il nominativo del Sig. DELL'ISOLA Vincenzo.

La Procura dava, quindi, atto che in data 6.12.2023 nei confronti dell'odierno convenuto era stato emesso decreto di rinvio a giudizio nell'ambito del p.p. 407/2019, per i reati di truffa e concorso in falso (doc. 5, all. 407) e che l'Istituto Comprensivo statale "Don Camagni" di Brugherio (MB) aveva disposto in data 22.06.2022 il provvedimento di decadenza del sig. DELL'ISOLA da tutte le graduatorie d'istituto, stante la non veridicità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, cui conseguiva la risoluzione del

contratto in essere con lo stesso (v. doc. 3, all. 10, "Elementi istruttori Dell'Isola Vincenzo", pag. 2-5, fasc. Procura).

La Procura, quindi, previa individuazione dei contratti a tempo determinato stipulati con vari istituti scolastici, mediante presentazione di false attestazioni e di documentazione falsa, notificava il prescritto invito a fornire deduzioni al sig. DELL'ISOLA, contestandogli di aver percepito indebite retribuzioni pari ad € 46.434,81, giusta cedolini di pagamento della Ragioneria territoriale di Milano/Monza Brianza (v. doc. 6, all.6, fasc. di Procura).

In assenza di deduzioni difensive la contestazione di responsabilità amministrativa è stata, quindi, formalizzata con la notifica dell'atto di citazione.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

All'odierna udienza – data per letta la relazione con il consenso delle parti - il Pubblico Ministero si è riportato alle contestazioni in atti, chiedendo – previa dichiarazione di contumacia del convenuto – l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il convenuto.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio, accertata la regolare e tempestiva notifica dell'atto di citazione, dichiara -ai sensi dell'art. 93 c.g.c.- la contumacia del convenuto DELL'ISOLA Vincenzo e, non essendovi altre questioni preliminari da decidere, passa ad affrontare il merito della controversia.

2. Il presente giudizio attiene ad una ipotesi di responsabilità

amministrativa per il presunto danno subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito- Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia pari alla retribuzione di €. 46.434,81, indebitamente percepita dal convenuto DELL'ISOLA, il quale avrebbe ottenuto illecitamente l'inserimento nelle graduatorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico di terza fascia ATA per i trienni 2017-2019 e 2021-2024, mediante presentazione di false dichiarazioni, con conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per i seguenti periodi:

1) 18.03.2019/22.03.2019 con l'istituto comprensivo "*Giovanni XXIII*" di Cusano Milanino (MI) in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali;

2) 7.05.2019/21.12.2019 con l'istituto comprensivo "*Giovanni XXIII*" di Cusano Milanino (MI) in qualità di personale A.T.A. supplente;

3) 09.01.2020/13.01.2020 con l'Istituto Comprensivo "*Rita Levi Montalcini*" di Cernusco sul Naviglio, in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali;

4) 15.01.2020/15.01.2020 con l'Istituto Comprensivo "*Antonio Stoppani*" di Seregno in qualità di personale A.T.A. supplente;

5) 16.01.1020/28.02.2020 con l'Istituto Comprensivo "*E. Fermi*" di Cusano Milanino, in qualità di personale A.T.A. supplente;

6) 5.03.2020/31.03.2020 con l'Istituto Comprensivo "*E. Montale*" di Cologno Monzese in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali;

7) 25.09.2020/11.10.2020 con l'Istituto Comprensivo "*Via Correggio*" di Monza in qualità di personale A.T.A. supplente;

8) 12.10.2020/31.08.2021 con l'Istituto Comprensivo "*Giovanni XXIII*" di Cusano Milanino (MB) in qualità di personale A.T.A. supplente;

9) 07.09.2021/09.09.2021 con l'Istituto Comprensivo "*Via Correggio*" di Monza in qualità di personale A.T.A. supplente;

10) 10.09.2021/31.08.2022 con l'Istituto Comprensivo "*Don Camagni*" di Brugherio (MB) in qualità di personale A.T.A. supplente.

3. Il Collegio, valutati gli atti e le argomentazioni poste a fondamento della contestazione, reputa che la domanda attrice sia da accogliere parzialmente, alla stregua delle seguenti motivazioni.

3.1 Come risulta dagli atti del giudizio, l'inesistenza del prescritto titolo di studio emerge da una serie di elementi che convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (Cass. SSUU, n. 576/2008), che il convenuto DELL'ISOLA non abbia mai conseguito il diploma di qualifica professionale, il cui possesso aveva dichiarato nella domanda per l'accesso alla graduatoria di terza fascia ATA e all'atto dell'affidamento dell'incarichi di lavoro sopra riportati e meglio specificati nell'atto di citazione alle pagine da 3 a 6, cui si rinvia in ossequio al principio di sinteticità della motivazione di cui al combinato disposto degli artt. 5 c.g.c. e 17 disp. att. c.g.c..

Ai fini della prova, nel presente giudizio di responsabilità, assumono carattere decisivo le seguenti circostanze provate in atti dalla Procura

regionale:

- la pergamena nr. 109539*2012 di operatore dei servizi per la ristorazione – settore cucina - asseritamente ottenuta dal convenuto presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate nella sessione straordinaria di esami di agosto 2013 e, in apparenza, regolarmente annotato alle pagine 29, 30 e 115 del registro diplomi del predetto istituto- rientra invero nello *stock* di pergamene dal n. 109516*2012 al 109561*2012 assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ad altro istituto scolastico, nello specifico all'Istituto Statale "Fortunato" di Angri (v. doc. 2, all. 3, pag. 23-25 e doc. 4, fasc. di Procura);
- il nominativo del convenuto non risulta inserito nell'elenco dei qualificati per l'anno scolastico 2012/2013, trasmesso in data 24.7.2013 dall'istituto Passarelli all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il rilascio delle relative pergamene (i cui numeri identificativi dal 109268*2012 al n. 109420*2012, infatti, non ricomprendono quella asseritamente ottenuta dal Sig. DELL'ISOLA);
- il nominativo del Sig. DELL'ISOLA rientra in un successivo elenco di diplomati, a seguito di una sessione straordinaria di esami asseritamente tenutasi ad agosto 2013, ricevuto dall'USR in data 16.5.2019 (cioè circa 6 anni dopo l'anno scolastico di riferimento);
- il prof. Raffaele Lucibello, coordinatore didattico dell'Istituto

Passarelli da settembre 2012 a luglio 2013, estraneo ai fatti di reato e sentito a sommarie informazioni, ha escluso che nell'agosto 2013 si sia tenuta una sessione straordinaria di esami, in mancanza di motivate domande dei candidati in corso d'anno e della necessaria autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale (v. doc. 2, all. 2, fasc. di Procura).

- Il Prof. Lucibello ha, inoltre, disconosciuto le proprie firme apposte in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame, presentando denuncia querela (doc. 2, all. 2, fasc. di Procura).
- i professori indicati come componenti della commissione esaminatrice della sessione speciale dell'agosto 2013, sentiti a sommarie informazioni, hanno tutti (tranne una) escluso di aver preso parte a quella sessione d'esame ed hanno disconosciuto come propria la firma/sigla apposta sui verbali in corrispondenza del proprio nominativo (doc. 2, all. 2, fasc. della Procura).

3.2 Le circostanze fattuali e giuridiche sin qui considerate comprovano – per quanto in questa sede rileva – il mancato conseguimento da parte del convenuto DELL'ISOLA del necessario titolo di studio, il cui possesso è stato falsamente da questi dichiarato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie e del conferimento dei successivi contratti di lavoro sopra riportati.

Come più volte rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione (v. sentenze nn. 54/2024, 91/2024 e 144/2024), ciò che nella specie rileva al fine della responsabilità contestata da parte attrice è il mancato conseguimento del necessario diploma - a prescindere dalla falsificazione del documento/ registro diplomi da parte di personale interno all'istituto scolastico rilasciante – circostanza fattuale che, come sopra spiegato, risulta fornita di adeguata rappresentazione e di idoneo supporto probatorio.

La normativa di riferimento per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui alla L. 124/1999 e ai DM nn. 430 del 13.12.2000 e 640/2017 è stata ampiamente richiamata in citazione (pagg. 10-11) e basti qui farvi rimando per accertare l'evidente antigiuridicità della condotta ascritta al Sig. DELL'ISOLA, il quale dichiarava, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, il possesso di un titolo di studio, in verità, non conseguito.

Ad avviso del Collegio, la contestata condotta illecita va ascritta al convenuto a titolo doloso, essendo connotata dalla consapevolezza di non aver sostenuto alcun esame finale nell' agosto 2013 e dall'intento di trarre in inganno l'Amministrazione scolastica in ordine al possesso dei requisiti di legge al fine di porsi nella condizione di conseguire l'incarico lavorativo.

3.3 Dalla descritta e comprovata condotta illecita, che ha assunto anche rilievo penale come emerge *ex actis*, è derivato il danno contestato dal Procuratore regionale in misura pari ai compensi

percepiti per gli incarichi ottenuti mediante la produzione di false dichiarazioni circa il possesso del prescritto titolo di studio.

Secondo la prospettazione accusatoria, nell'ipotesi di accesso al pubblico impiego conseguito mediante la produzione di documenti attestanti falsamente il possesso del titolo di studio richiesto, si verserebbe in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2126 c.c., depriva il lavoro prestato della tutela ivi prevista dalla prima parte del comma citato, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Corte Cost. sent. n. 296/1990). Ne conseguirebbe, quindi, una evidente ipotesi di nullità del contratto per vizio genetico della causa avverante la deroga di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo in discorso. Questa circostanza, unitamente all'evidente pregiudizio dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e alla comprovata assenza in capo al convenuto DELL'ISOLA di altro titolo di studio valido per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, determinerebbero un pregiudizio erariale pari all'intera retribuzione indebitamente corrisposta, in quanto la prestazione lavorativa sarebbe priva di qualsiasi utilità effettivamente valutabile.

Infatti, in questo caso – secondo l'impostazione dell'organo requirente - la prestazione lavorativa sarebbe, evidentemente, sprovvista anche di quel minimo di preparazione scolastica di base da renderla adeguata alle esigenze dell'amministrazione, sicché verrebbe meno il rapporto sinallagmatico tra prestazione e

retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte.

3.4 In merito a questa specifica problematica, il Collegio ritiene che la quantificazione del danno erariale in discorso si debba risolvere a prescindere dalla questione della nullità del relativo contratto di lavoro e della spettanza o meno della retribuzione che, come ricordato anche nell'atto di citazione, seguono lo specifico regime civilistico di cui all'art. 2126 c.c..

La disciplina recata dal codice civile, infatti, mira a regolare, in deroga ai noti principi di diritto comune in tema di inefficacia del contratto invalido, gli effetti giuridici del rapporto di lavoro in concreto svoltosi tra le parti, al fine di evitare che la portata retroattiva della pronuncia di nullità del contratto incida sul diritto del lavoratore alla retribuzione e al versamento dei contributi, in un'ottica di tutela della posizione del contraente debole e senza valutare profili qualitativi o quantitativi dell'attività svolta in base al rapporto di lavoro di fatto.

Ciò che, invece, rileva in sede giuscontabile, dove – com'è noto - vanno accertate e quantificate le conseguenze economiche negative subite dal datore di lavoro pubblico a causa della condotta illecita dell'agente, è la sussistenza o meno di una effettiva utilità della prestazione espletata dal dipendente privo delle capacità professionali conseguite con un regolare percorso di studio e all'uopo richieste per l'assunzione.

Il valore attribuibile alla prestazione resa rappresenta, quindi, un fattore economicamente valutabile che concorre direttamente a

determinare il *quantum* della perdita erariale lamentata e ciò a prescindere dalla retribuibilità della prestazione comunque effettuata.

Tale accertamento non può che essere effettuato dal giudice, caso per caso ed *ex post*, sulla base degli elementi giuridico fattuali in atti, tenendo altresì conto delle plurime finalità insite nella norma di legge violata e del sotteso interesse primario da questa tutelato.

A questo proposito, non può sottacersi che il sistema di accesso al lavoro nella P.A. è basato, oltre che sul possesso di specifici titoli professionali, su criteri oggettivi di selezione di tipo concorsuale che consentono, attraverso il metodo comparativo, la scelta oggettiva dei migliori candidati e l'inserimento degli stessi nelle relative graduatorie di merito. Questa procedura di reclutamento, che il legislatore ha sottratto all'autonomia privata, è finalizzata alla piena attuazione del dettato costituzionale recato dall'art. 97, con funzione di garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento. Inoltre, il trattamento economico fondamentale del pubblico dipendente privatizzato viene dal CCNL parametrato alle mansioni per le quali il prestatore di lavoro è assunto, da adempiersi secondo standards di diligenza rapportati anche alla qualifica professionale del lavoratore (art. 2104 c.c.) .

Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere quegli approdi giurisprudenziali, da ultimo richiamati ed approfonditi con riferimento alla specifica fattispecie di responsabilità in esame dal giudice contabile piemontese (v. Corte conti, Sez. giur. Piemonte nn.

112, 113 e 122 del 2024, id. n. 4/2025), che traggono dalle considerazioni giuridico-sistematiche sopra evidenziate il convincimento dell'ontologica sussistenza di un danno erariale, la cui graduazione andrà, però, accertata con riferimento alla singola fattispecie ("*in sede di giudizio contabile permane - non potendo dirsi in radice obliterato il danno erariale per il mero disposto di cui all'art. 2126 c.c. - la conseguente esigenza di valutare - ad opera del Giudice contabile -, caso per caso, l'oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa*").

In sostanza, quindi, l'indagine del giudice contabile deve tendere a valutare in concreto la prestazione effettivamente ottenuta dalla PA quale corrispettivo della retribuzione pagata.

Com'è noto tale apprezzamento è stato dalla giurisprudenza di questa Corte ancorato a parametri oggettivi, collegati prevalentemente alla natura altamente specialistica o meno delle mansioni richieste.

È stato, infatti, condivisibilmente ritenuto che solo nel primo caso sia configurabile una ipotesi di totale inadeguatezza della prestazione resa rispetto a quella attesa, di talché il pregiudizio erariale corrisponda all'intero importo della retribuzione versata. Viceversa, la natura palesemente fungibile di mansioni meramente esecutive, generiche e a bassa complessità consente di ravvisare una parziale utilità delle prestazioni comunque svolte, sicché il danno erariale sarà commisurabile al minor valore delle stesse.

3.5 In applicazione dei sopra esposti principi e tenuto conto del carattere e della natura minimali delle mansioni effettivamente svolte dal Sig. DELL'ISOLA come collaboratore scolastico che, secondo la declaratoria del CCNL di Comparto, si traducono in attività di mera accoglienza, vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali, il Collegio ritiene di poter valutare sussistente una parziale utilità delle prestazioni che il convenuto risulta aver effettivamente svolto nelle varie istituzioni scolastiche ove ha lavorato, anche ripetutamente (*ut supra* indicato alle pp. 5 e 6), senza comprovate inadempienze o negligenze di alcun tipo.

Ciò premesso, alla luce degli elementi giuridico-fattuali sopra rilevati, la parziale utilità può essere stimata equitativamente nel 50% di quella attesa.

3.6 Conseguentemente, il danno erariale da minor valore della prestazione resa dal Sig. DELL'ISOLA in assenza della qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione, di cui ha falsamente dichiarato il possesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie triennali di circolo e di istituto, va quantificato in €. 23.217,40, pari al 50% della pretesa azionata in citazione e parametrata all'intera retribuzione percepita, da considerarsi comprensivo di rivalutazione.

4. Conclusivamente va affermata, in questa sede, la responsabilità amministrativa del Sig. DELL'ISOLA Vincenzo per il danno patito dall'Amministrazione eziologicamente riconducibile al pagamento della retribuzione prevista, a fronte dell'accertato minor valore della prestazione lavorativa svolta nell'ambito di incarichi

ottenuti in assenza del prescritto titolo di studio ed inducendo in errore l'amministrazione.

Il convenuto – in parziale accoglimento della domanda attorea- va, quindi, condannato al risarcimento del danno in favore del competente Ministero, quantificato in euro 23.217,40 comprensivi di rivalutazione.

Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale:

CONDANNA

DELL'ISOLA Vincenzo, nato a Pagani (SA) il 22/08/1964 e residente in Via Federico Rossi, nr. 1, Monza (MB) - C.F. DLLVCN64M22G230Q al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, della somma di euro 23.217,40, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della sentenza e sino al pagamento. Condanna il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro 122,31 (centoventidue/31).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli) (Pres. Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 11/02/2025

la Direttrice di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

f.to digitalmente